



Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

ETS-APS

Presidenza Nazionale



COMUNICATO N.

Questo comunicato è presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

OGGETTO: *Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap. Rilascio della funzionalità "Servizio di allegazione documentazione sanitaria", nel sito INPS (art. 29-ter, decreto legge n. 76/2020). INPS, messaggio 1060 del 17/3/2023. Chiarimenti*

Care amiche, cari amici,

richiamo la Vostra cortese attenzione sul messaggio INPS n. 1060 del 17 marzo 2023, che illustra l'adozione, da parte dell'Ente previdenziale, di alcune procedure semplificate in materia di accertamento sanitario collegiale di prima istanza INPS/ASL e di revisione INPS (**all. 1**).

Sotto tale aspetto, va precisato che l'adozione di ogni strumento utile a contingentare i tempi di definizione dei verbali e contrastare le lunghe attese nelle chiamate a visita, è ormai obbligo di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26-ter del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In particolare al comma 1 si legge che:

"Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva"

Il Legislatore ha, poi, precisato, al successivo comma 2, che:

"La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso, spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato è convocato a visita diretta"

Su tali aspetti, ritengo opportuno fare alcune riflessioni.

1. Per ***"documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva"*** si intendono i certificati rilasciati da **medici di struttura pubblica o privata convenzionata con il SSN**. Sul punto, la Commissione Medica Superiore INPS (di seguito, CMS) è stata chiara nel ribadire l'importanza, nei termini che seguono: ***"Si ricorda, infatti, che gli accertamenti effettuati da specialisti possono essere messi in dubbio solo in presenza di elementi oggettivi che inducono a considerarli non veritieri nel presupposto generale per il quale il certificato redatto da un medico pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio ha valore di atto pubblico, facente fede sino a querela di falso in ordine ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e in ordine ai contenuti intrinseci delle dichiarazioni che gli sono state rese."***

Non dimentichiamo, infatti, che l'art 357 c.p. recita: ***"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"***.

A ogni modo, **il valore pubblicistico di dette certificazioni non rappresenta una novità**, perché già se ne parlava nel 2018, all'interno delle Linee guida INPS per l'accertamento della cecità civile, diramate a tutte le Commissioni accertatrici: ***"Si rammenta infine che la Commissione, una equa soluzione dei casi dubbi, ha piena facoltà di far ricorso ad ogni esame clinico-strumentale ritenuto opportuno, purché non invasivo o anche solo potenzialmente pericoloso e compatibile con le generali"***



Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

ETS-APS

Presidenza Nazionale



condizioni psicofisiche del Cittadino, avvalendosi delle strutture pubbliche o accreditate disponibili sul territorio” (p. 3, 1° capoverso. Per il testo, cfr. comunicato UICI n. 16 del 1° febbraio 2019).

È evidente, quindi, come i certificati privati non siano garantisti in termini strettamente medico-legali. Sotto questo aspetto sarà importante valutare l’opportunità al che gli Ambulatori oculistici operativi presso le Sezioni UICI, di prim’ordine a livello di rilevazione clinica e di prestazioni assistenziali erogate sul territorio, riescano a stipulare convenzioni con l’Azienda sanitaria pubblica locale, per ottenere l’accreditamento con il SSN e assicurare ai certificati che rilasciano la massima spendibilità presso ogni opportuna sede.

2. Obbligo di motivazione da parte dell’INPS, in sede di definizione del giudizio finale. La Commissione INPS è tenuta a prendere atto dei documenti forniti dal cittadino e solo qualora il quadro clinico invalidante non fosse chiaramente definito, prima di chiudere il verbale deve convocare la persona a visita diretta. Il messaggio INPS 1060 cit. precisa, all’uopo, a p. 3, terzo capoverso: “*Nel verbale redatto in sede di visita, la Commissione darà evidenza dei documenti prodotti dall’istante ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge n. 76/2020 e degli elementi acquisiti in sede di visita, non desumibili dagli atti trasmessi, in base al quale è stato espresso il giudizio medico-legale*”. Ciò, equivale a dire che la Commissione accertatrice è chiamata a dare un giudizio motivato, a maggior ragione nel caso in cui esso si discosti dagli esiti della documentazione specialistica a disposizione. Infatti, l’obbligo di motivazione deriva direttamente dal Legislatore, all’art. 3 della legge 241/1990 e s.m.i.

3. Servizio di allegazione dei documenti dal portale dell’INPS. L’INPS ha rilasciato, già nel 2021, una nuova funzionalità, denominata “*Allegazione documentazione Sanitaria (art. 29-ter della legge n. 120/2020)*” - da ricercare all’interno del portale *MyInps* - che consente al cittadino di allegare documentazione sanitaria, successivamente alla presentazione domanda di accertamento (Cfr., INPS, messaggi 3315 del 1° ottobre 2021 e 3574 del 1° ottobre 2022).

Il servizio si applica alle domande di prima istanza o aggravamento e a tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile. Nel caso specifico delle revisioni, l’INPS manda una comunicazione mediante una lettera, con l’informativa al cittadino di potere optare per la valutazione agli atti di cui al citato articolo 29-ter. Tale comunicazione è inviata, di norma, quattro mesi prima della scadenza di revisione.

Nota bene: La documentazione da allegare online è accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di due MB per ogni documento.

Detto questo, circa l’opportunità, o meno, di ricorrere, in ogni caso, al servizio di allegazione, non è possibile fissare una regola generale, essendo, invece, necessaria **una valutazione circostanziata dei fatti e/o dei documenti presupposti alla fattispecie in esame**. A tal riguardo, si rinvia alle cautele fornite con comunicazione in *mailing list* del 5 ottobre 2021, in particolare nella parte in cui, “*Ferma restando la bontà dell’iniziativa offerta, a mio avviso è sempre opportuno che l’associato riceva assistenza in Sezione, nel senso che tutta la documentazione da spedire tramite applicativo INPS (o a mezzo posta ordinaria, o PEC, laddove previsto dalla Commissione) venga previamente controllata dal personale dell’UICI, per evitare la condivisione all’Ente previdenziale di documenti non pertinenti o, oltretutto, fuorvianti rispetto alla domanda di accertamento e/o aggravamento, o anche revisione, in corso*.”

Vive cordialità.

Linda Legname *Linda Legname* Vice Presidente Nazionale

LAPR (EC/ec)

S:\LAVORO E PREVIDENZA\CECCARELLI\LETTERE AL EC\ACCERTAMENTI SANITARI E TUTELA GIUDIZIALE\SEMPLIFICAZIONI -REDAZIONE VERBALI\DECRETO SEMPLIFICAZIONI 16 LUGLIO 2020, N. 76\COMUNICATO UICI SEMPLIFICAZIONE ITER ACCERTAMENTO.DOC